



UIR

Unione degli Industriali
e delle imprese di Roma

VERBALE DI ACCORDO

Addi', 19 Febbraio 2007, in Roma, presso la sede dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma

TRA

il Gruppo Almaviva (di seguito "il Gruppo"), per le Società Almaviva S.p.A, Almaviva Sud S.p.A ed Almaviva Finance S.p.A, , assistite dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma

E

la FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU aziendali

PREMESSO CHE

- il Gruppo ha una forza lavoro al 31/12/2006 di n. 7355 dipendenti e n. 6200 collaboratori a progetto;
- Il Gruppo per i citati collaboratori ha in corso un processo di stabilizzazione volto a dare seguito a quanto già previsto nella Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 17 del 14 Giugno 2006 nell'ottica di ridurre l'impatto sociale del lavoro atipico;
- le parti hanno approfondito in diversi incontri la situazione delle attività e degli specifici programmi del Gruppo in relazione ai processi di unificazione societarie e/o riorganizzazione realizzate e pianificate nel corso del 2007;
- tale situazione evidenzia nel corso del 2007 esuberanti di personale per le aziende Almaviva S.p.A, Almaviva Sud S.p.A ed Almaviva Finance S.p.A per un numero massimo di 600 unità;
- al fine di evitare il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria Guadagni (CIGS), che determinerebbe comunque al termine del processo un'eccedenza di personale altrimenti non reimpiegabile ed in misura non inferiore al numero sopra indicato, le parti hanno individuato nella c.d. "mobilità lunga" lo strumento idoneo a gestire senza traumi sociali il corretto ridimensionamento degli organici reso indispensabile dai citati processi.
- La legge 296 del 27/12/2006 al comma 1189 dell'art. 1, avuto riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari, ha disposto l'applicazione dei benefici della cosiddetta "mobilità lunga" entro il 31 dicembre 2007 - i cui criteri di applicazione sono stati specificati nella Direttiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 gennaio 2007 - a seguito di esame del piano di gestione delle suddette eccedenze occupazionali presso questo Ministero.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "M. P. P.", "A. B.", "C. D.", "E. F.", "G. H.", "I. J.", "K. L.", "M. N.", "O. P.", "Q. R.", "S. T.", "U. V.", "W. X.", "Y. Z."]

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- Sara' richiesta l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 1 comma 1189 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), cosiddetta "mobilita' lunga" e della Direttiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 gennaio 2007, per n. 600 dipendenti delle Societa' Almaviva S.p.A, Almaviva Sud S.p.A ed Almaviva Finance S.p.A
- Il ricorso alla cosiddetta "mobilita' lunga" riguardera' esclusivamente i lavoratori che nel periodo di godimento della mobilita' ordinaria prevista dall'articolo 7 commi 1 e 2 della Legge n. 223/91, non matureranno i requisiti per il pensionamento di anzianita' di cui alla legge 335/95 e successive modifiche.
- Per detti lavoratori saranno a carico dell'impresa gli oneri finanziari (indennita' di mobilita', contributi figurativi, eventuali assegni familiari etc) per i periodi eccedenti la mobilita' ordinaria.
- La collocazione in mobilita' per detti lavoratori e per detti fini sara' esercitata:
 - a) nel limite numerico che sara' assegnato con il Decreto di riparto delle unita' di mobilita' lunga;
 - b) successivamente all'emanazione di detto Decreto di riparto;
 - c) entro il 31 Dicembre 2007.

Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con accordo l'esame dei piani di gestione delle eccedenze occupazionali di cui all'articolo 1 comma 1189 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

* * *

Le Parti si impegnano a sottoscrivere la presente intesa il 21 febbraio 2007 al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le parti concordano di incontrarsi successivamente alla emanazione del decreto ministeriale di definitiva assegnazione, per concordare la ripartizione dei posti di mobilita' lunga tra le societa' del Gruppo e per esperire le relative procedure.

Letto, confermato e sottoscritto

p. l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE DI ROMA

p. il GRUPPO ALMAVIVA (Almaviva S.p.A, Almaviva Sud S.p.A, Almaviva Finance S.p.A)

p. la FIM CISE - FIOM CGIL - UILM UIL Nazionali e Territoriali

p. le RSU

[Handwritten signatures and initials of representatives from the Union of Industrialists and Businesses of Rome, the Almaviva Group, and the FIM CISE - FIOM CGIL - UILM UIL National and Territorial unions.]

IPOTESI DI ACCORDO

Il 19 febbraio 2007, in Roma

tra

la Società Almaviva IIC SpA

e

FIM CISL-FIOM CGIL-UILM UIL nazionali e territoriali e le RSU

La presente intesa definisce gli assetti di contrattazione articolata applicabili alla Società Almaviva IIC S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione di Finsiel S.p.A.: tali assetti si riterranno integralmente assorbenti le precedenti intese in essere in Finsiel sulle materie in oggetto

Al riguardo le parti convengono quanto segue:

SALARIO

Vengono definiti i seguenti importi di Superminimo collettivo di categoria e di Premio di Risultato Parte Fissa:

Superminimo Collettivo
(importi lordi mensili)

Categoria	Importi
3°	42,33
4°	65,87
5°	92,82
5° S.	128,23
6°	173,84
7° imp.	300,79
7 Q	535,49

Premio di Risultato Parte Fissa
(importi lordi annuali)

Categoria	Importi
3°	144
4°	180
5°	246
5° S.	303
6°	385
7° imp.	475
7 Q	550

Handwritten signatures and notes:
- "Sella"
- "Gino B..."
- "John..."
- "K..."
- "L..."
- "M..."
- "N..."
- "O..."
- "P..."
- "Q..."
- "R..."
- "S..."
- "T..."
- "U..."
- "V..."
- "W..."
- "X..."
- "Y..."
- "Z..."

Per il personale già dipendente di Finsiel S.p.A., gli importi differenziali rispetto ai valori delle precedenti tabelle (quelli del PDR parte fissa mensilizzati su 13 mensilità) confluiranno sul superminimo individuale e saranno considerati non assorbibili: tali saranno considerati anche gli importi già percepiti a titolo di superminimo individuale di origine contrattata.

Gli importi di cui alle precedenti tabelle verranno riconosciuti a partire dal 1° gennaio 2008, assorbendo sino a concorrenza al personale dipendente da Almaviva cui non trova applicazione la contrattazione integrativa vigente per il personale Finsiel eventuali superminimi individuali in essere alla data.

Le parti convengono di definire una nuova intesa sul Premio di Risultato Parte Variabile, in coerenza con quanto previsto dalla contrattazione confederale e nazionale di categoria, che troverà applicazione nell'esercizio 2008: la discussione su questo punto si esaurirà – auspicabilmente – entro giugno del corrente anno.

TICKET RESTAURANT

Si prevede l'estensione a tutto il personale del ticket restaurant alle condizioni e con le modalità già in atto per il personale già Finsiel.

ASSISTENZA SANITARIA

Si prevede l'estensione a tutto il personale dell'assistenza sanitaria alle condizioni e con le modalità già in atto per il personale già Finsiel; ciò a decorrere dal 2° semestre 2007.

---oo0oo---


Gli altri istituti economici e normativi non qui specificati regolati dalla contrattazione integrativa Finsiel (Orari, Trasferte, etc.) saranno oggetto di confronto a livello aziendale, che si dovrà – auspicabilmente – concludere entro il mese di giugno 2007.

---oo0oo---


Resta inteso che i contenuti del presente accordo sono condizionati sospensivamente all'accoglimento da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale della richiesta di mobilità lunga ex lege n° 296/06, e troveranno applicazione (salva diversa decorrenza ove indicata) dal 1° giorno del mese successivo a detto accoglimento.

Letto, confermato e sottoscritto

DIREZIONE AZIENDALE



FIM - CISL
FIOM - CGIL
UILM - UIL



RSU

